

**CIRCOLARE N. 17/2016**

Aggiorna la circolare N. 17/2009

**VINCITE A LOTTERIE ED A MANIFESTAZIONI ANALOGHE**

1. **Introduzione: disposizioni comuni per LIFD e LAID**
  - 1.1. **Definizione di lotteria e manifestazione analoga**
  - 1.2. **Tipologia di vincita**
    - 1.2.1. **Vincite in contanti**
    - 1.2.2. **Vincite in natura**
2. **Imposta cantonale**
3. **Imposta comunale**
4. **Imposta federale diretta**
5. **Imposta preventiva**
  - 5.1. **In generale**
  - 5.2. **Diritto al rimborso**
    - 5.2.1. **Condizioni**
    - 5.2.2. **Esercizio del diritto al rimborso**
  - 5.3. **Modalità del rimborso**
  - 5.4. **Prescrizione del diritto al rimborso**
6. **Dimoranti**
  - 6.1. **In generale**
  - 6.2. **Dimoranti imposti alla fonte con tassazione ordinaria complementare (artt. 112 LT e 90 cpv. 1 LIFD) o sostitutiva (artt. 113 LT e 90 cpv. 2 LIFD)**
    - 6.2.1. **Imposta cantonale**
    - 6.2.2. **Imposta federale diretta**
  - 6.3. **Dimoranti senza tassazione ordinaria complementare o sostitutiva**
  - 6.4. **Contribuenti con permesso G**
7. **Applicabilità**

## 1. Introduzione: disposizioni comuni per LIFD e LAID

### 1.1. Definizione di lotteria e manifestazione analoga

L'art.1 cpv. 2 della Legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (LLS) definisce le lotterie nel seguente modo:

Per lotteria s'intende qualsiasi operazione con la quale, contro versamento di una posta (acquisto di biglietti da lotteria ecc.) o a dipendenza della conclusione di un contratto (acquisto di merce, abbonamento a un giornale.ecc.), si offre la probabilità di conseguire un lucro sotto forma di premio, il cui acquisto, l'entità e la natura dipendono dell'estrazione a sorte di numeri o titoli o da altro procedimento fortuito seguendo un piano prestabilito

Ai sensi dell'art. 43 dell'Ordinanza alla Legge federale sulle lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (OLLS) sono parificate alle lotterie (*manifestazioni analoghe alle lotterie*):

- a. I concorsi di ogni genere ai quali non possono partecipare che le persone che hanno fatto un versamento o concluso un contratto e che fanno dipendere l'acquisto o l'ammontare dei premi in buona parte da azzardo o da circostanze sconosciute al partecipante;
- b. L'impianto e l'esercizio di apparecchi di vendita o di giochi che non distribuiscono né denaro né oggetti che ne fanno le veci, se l'acquisto, la natura o il valore del premio promesso in cambio di un versamento o all'atto della conclusione di un contratto dipendono in buona parte da azzardo

Nelle lotterie l'acquisizione del premio dipende dall'estrazione a sorte di numeri o titoli o da altro procedimento fortuito seguendo un piano prestabilito (art. 1 cpv. 2 LLS). Non possono dunque essere assimilati a lotteria quiz che si basano sulle conoscenze culturali o sull'abilità dei concorrenti, concorsi gratuiti, giochi con enigmi e quelli basati su domande e risposte proprio perché la vincita non dipende da un elemento puramente aleatorio. Queste vincite sono soggette all'imposta sul reddito in virtù della clausola generale e non in applicazione della disposizione speciale che concerne le vincite a lotterie ed a manifestazioni analoghe (art. 15 cpv. 1 LT e art. 16 cpv. 1 LIFD - clausola generale).

Da rilevare come in base ai disposti dell'art. 23 lett. i) LT, i guadagni dei giochi di azzardo nelle case da gioco ai sensi della Legge federale del 18 dicembre 1998 sulle case da gioco (Casinò) sono esenti da imposta. Questa esenzione si applica soltanto alle vincite conseguite nelle case da gioco in Svizzera. Le vincite realizzate presso case da gioco situate all'estero sono per contro imponibili quali vincite a lotterie.

### 1.2. Tipologia di vincita

#### 1.2.1. Vincite in contanti

La vincita in contanti non pone problemi di valutazione; essa è imponibile per l'ammontare conseguito. Vincite in valuta estera sono da convertire in franchi svizzeri al corso ufficiale valevole al momento dell'incasso.

1.2.2. Vincite in natura

Per le vincite in natura, la prestazione è imponibile secondo i seguenti criteri di valutazione:

<ul style="list-style-type: none"> <li>- lingotti d'oro</li> <li>- lingotti d'argento</li> <li>- marenghi, ecc.</li> </ul>	<p>Determinante è il <u>corso ufficiale</u> al momento della vincita</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- mobili e suppellettili</li> <li>- vetture</li> <li>- viaggi e vacanze</li> <li>- buoni d'acquisto</li> </ul>	<p>Determinante è il <u>valore effettivo</u> al momento della vincita.          In caso di <u>cessione</u> esso è dato dal ricavo conseguito.          Eccezionalmente, <u>in caso di uso personale</u>, l'autorità fiscale può valutare se considerare solo l'80% del prezzo di listino.</p>

## 2. Imposta cantonale

L'imposizione delle singole vincite a lotterie ed a manifestazioni analoghe (Sport-Toto, Lotto, ecc.) è prevista all'art. 22 lett. e) LT. Questo dispone che le singole vincite fino a 1000.- franchi (compresi) sono esentate dall'imposta. Il limite d'esenzione fino a franchi 1000 per singola vincita è da considerare una soglia d'imponibilità, superata la quale l'intero importo della vincita è soggetto ad imposizione all'aliquota corrispondente al totale delle vincite conseguite durante l'anno.

Le singole vincite che non superano 1'000 franchi sono dunque esenti da imposta (art. 23 lett. j LT).

**Esempio 1:** X vince al Lotto svizzero fr. 800.- a febbraio 2016 e fr. 700.- ad aprile 2016.  
 Entrambe le vincite non superano fr. 1'000 per cui entrambe le vincite sono **esenti** per l'imposta cantonale.

Per il calcolo dell'imposta sulle vincite fa stato l'art. 36 LT il quale indica che le vincite a lotterie ed a manifestazioni analoghe, imponibili secondo l'art. 22 lett. e) LT, sono tassate separatamente con un'imposta annua intera, da applicare al totale delle vincite imponibili, al netto di una deduzione forfettaria, per costi delle poste giocate, del 5% calcolato su ogni singola vincita imponibile e considerato un massimo di 5'000 franchi.

**Esempio 2:** Y vince al Lotto svizzero fr. 1'300.- a marzo 2016. Y ha speso nello stesso periodo fr. 400.- in acquisti di biglietti della lotteria.  
 La vincita è imponibile. La prestazione imponibile per l'imposta cantonale è calcolata come segue:

Vincita	fr. 1'300.-
./. Deduzione 5% di 1'300 =	fr. 65.-
<b>Vincita imponibile</b>	<b>fr. 1'235.-</b>

La vincita pari a fr. 1'235.- è imponibile secondo gli art. 36 e 58 LT con un'aliquota annua intera (art. 35 cpv. 2 LT).

Le spese effettive per l'acquisto dei biglietti della lotteria non sono deducibili in quanto incluse nella deduzione forfettaria.

<b>Esempio 3:</b>	Z vince al Lotto svizzero fr. 120'000.- a marzo 2016.
	La vincita è imponibile. La prestazione imponibile per l'imposta cantonale è calcolata come segue:
	Vincita fr. 120'000.-
	./. Deduzione 5% di 120'000 ( <i>ma max. 5'000</i> ) = fr. 5'000.-
	<b>Vincita imponibile fr. 115'000.-</b>
	La vincita pari a fr. 115'000.- è imponibile secondo gli art. 36 e 58 LT con un'aliquota annua intera (art. 35 cpv. 2 LT).

L'art. 58 cpv. 1 seconda frase LT dispone inoltre che, se nello stesso anno fiscale sono state conseguite diverse vincite, l'imposta è commisurata, alla totalità dei redditi straordinari imponibili dopo applicazione, su ogni singola vincita, della deduzione forfettaria di cui all'art. 36 cpv. 1a LT e considerato un massimo di 5'000 franchi per vincita. Il totale imponibile così ottenuto è tassato separatamente dagli altri redditi con un'imposta annua intera.

Sono applicabili le aliquote dell'art. 35 cpv. 2 LT (aliquota attenuata, ritenuto comunque l'applicazione dell'aliquota minima del 5%).

<b>Esempio 4:</b>	K vince al Lotto svizzero fr. 20'000.- a gennaio, fr. 150'000 a marzo e fr. 50'000 ad aprile 2016.
	Tutte le vincite sono imponibili. La prestazione imponibile per l'imposta cantonale è tuttavia calcolata come segue:
	Vincita 1 fr. 20'000.-
	./. Deduzione 5% di 20'000 ( <i>ma max. 5'000</i> ) = fr. 1'000.-
	<b>Imponibile Vincita1 fr. 19'000.-</b>
	Vincita 2 fr. 150'000.-
	./. Deduzione 5% di 150'000 ( <i>ma max. 5'000</i> ) = fr. 5'000.-
	<b>Imponibile Vincita2 fr. 145'000.-</b>
	Vincita 3 fr. 50'000.-
	./. Deduzione 5% di 50'000 ( <i>ma max. 5'000</i> ) = fr. 2'500.-
	<b>Imponibile Vincita3 fr. 47'500.-</b>
	<b>Totale vincite imponibili nel 2016 (dopo le relative deduzioni) fr. 211'500.-</b>
	Il totale delle vincite nette pari a fr. 211'500.- è imponibile secondo gli art. 36 e 58 LT con un'aliquota annua intera (art. 35 cpv. 2 LT).

In base al principio del cumulo dei redditi (art. 8 LT) devono pure essere cumulate le vincite dei coniugi non separati legalmente o di fatto, nonché quelle dei figli minorenni. Il cumulo delle vincite vale anche per i partner registrati, non separati di fatto.

**Esempio 5:** il marito vince nel 2016 fr. 10'000.- al Lotto e la moglie fr. 5'000.-, sempre nel 2016, allo Sport-Toto.

L'imposta annua intera 2016 è calcolata come segue:

Vincita Marito	fr. 10'000.-
./. Deduzione 5% di 10'000 ( <i>ma max. 5'000</i> ) =	<b>fr. 500.-</b>
<b>Imponibile Vincita Marito</b>	<b>fr. 9'500.-</b>

Vincita Moglie	fr. 5'000.-
./. Deduzione 5% di 5'000 ( <i>ma max. 5'000</i> ) =	<b>fr. 250.-</b>
<b>Imponibile Vincita Moglie</b>	<b>fr. 4'750.-</b>

<b>Totale vincite imponibili dei coniugi nel 2016 (dopo le relative deduzioni)</b>	<b>fr. 14'250.-</b>
--	---------------------

Il totale delle vincite nette pari a fr. 14'250.- è imponibile secondo gli art. 36 e 58 LT con un'aliquota annua intera (art. 35 cpv. 2 LT).

Secondo l'art. 58 LT l'imposta annua intera sulle vincite a lotterie ed a manifestazioni analoghe è dovuta per l'anno in cui il reddito straordinario è stato conseguito.

#### Modalità in caso di trasferimento di domicilio in altro Cantone

In caso di trasferimento di domicilio in altro Cantone nell'anno in cui la vincita è stata conseguita, la competenza impositiva spetta al Cantone di domicilio al 31.12 (sono applicabili i presupposti validi nel contesto dell'imposizione ordinaria, art. 54 cpv. 1 LT).

### **3. Imposta comunale**

L'assoggettamento all'imposta comunale è possibile solamente se sono date le premesse per l'assoggettamento all'imposta cantonale, ossia se il contribuente ha domicilio o dimora fiscale in un Comune del Cantone Ticino alla fine dell'anno in cui è stata conseguita la vincita (art. 4b cpv. 1 LAID).

Secondo l'articolo 277 cpv. 4 LT l'imposta comunale sulle vincite a lotterie ed a manifestazioni analoghe (art. 36 LT) è prelevata dal Comune di domicilio o di dimora fiscali del contribuente al momento del conseguimento della relativa prestazione imponibile. L'attribuzione al Comune competente per la riscossione dell'imposta è effettuata dall'Ufficio circondariale di tassazione.

Il Comune calcola la relativa imposta comunale applicando il proprio moltiplicatore all'imposta cantonale base (art. 276 LT) valido nell'anno di pertinenza della prestazione imponibile. Così, ad esempio, ad un'imposta annua intera 2016 (di base cantonale) deve essere applicato il moltiplicatore d'imposta comunale valido per l'anno 2016. Se, al momento dell'emissione della notifica comunale, il moltiplicatore d'imposta comunale del relativo anno di riferimento non è ancora stato fissato, il Comune deve attendere prima di emettere la propria decisione. In questi casi il Comune ha la facoltà di prelevare degli acconti d'imposta.

#### 4. Imposta federale diretta

L'imposizione delle singole vincite a lotterie ed a manifestazioni analoghe è prevista dall'art. 23 lett. e) LIFD. Sono imponibili le singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe che superano i 1000 franchi (art. 23 lett. e LIFD). Non sottostanno per contro all'imposta sul reddito le singole vincite a lotterie ed a manifestazioni analoghe che non superano i 1000 franchi (art. 24 lett. j LIFD).

**Cfr. Esempio 1:** X vince al Lotto svizzero fr. 800.- a febbraio 2016 e fr. 700.- ad aprile 2016. Entrambe le vincite non superano fr. 1'000 per cui entrambe le vincite sono **esenti** per l'IFD.

Dalle singole vincite imponibili a lotterie e a manifestazioni analoghe (art. 23 lett. e LIFD) è dedotto il 5 per cento, ma al massimo 5000 franchi, a titolo di costi delle poste giocate (art. 33 cpv. 4 LIFD). Le vincite a lotterie ed a manifestazioni analoghe sono imposte congiuntamente agli altri redditi (art. 23 lett. e LIFD).

**Cfr. Esempio 2:** Il calcolo della vincita imponibile è identico a quello dell'imposta cantonale.

<b>Vincita imponibile</b>	<b>fr. 1'235.-</b>
---------------------------	--------------------

La vincita pari a fr. 1'235.- è imponibile congiuntamente agli altri redditi (art. 23 lett. e LIFD).

Anche per l'IFD, le spese effettive per l'acquisto dei biglietti della lotteria non sono deducibili in quanto incluse nella deduzione forfettaria.

**Cfr. Esempio 3:** Il calcolo della vincita imponibile è identico a quello dell'imposta cantonale.

<b>Vincita imponibile</b>	<b>fr. 115'000.-</b>
---------------------------	----------------------

La vincita pari a fr. 115'000.- è imponibile congiuntamente agli altri redditi (art. 23 lett. e LIFD).

**Cfr. Esempio 4:** Il calcolo delle vincite imponibili è identico a quello dell'imposta cantonale..

<b>Totale vincite imponibili nel 2016 (dopo le relative deduzioni)</b>	<b>fr. 211'500.-</b>
--	----------------------

Il totale delle vincite nette pari a fr. 211'500.- è imponibile congiuntamente agli altri redditi (art. 23 lett. e LIFD).

**Cfr. Esempio 5:** Il calcolo delle vincite imponibili è identico a quello dell'imposta cantonale.

<b>Totale vincite imponibili dei coniugi nel 2016 (dopo le relative deduzioni)</b>	<b>fr. 14'250.-</b>
--	---------------------

Il totale delle vincite nette pari a fr. 14'250.- è imponibile congiuntamente agli altri redditi (art. 23 lett. e LIFD).

## 5. Imposta preventiva

### 5.1 In generale

L'imposta preventiva è prelevata alla fonte dalla Confederazione su determinati tipi di reddito, in particolare sui redditi di capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni d'assicurazione (art. 1 della Legge federale sull'imposta preventiva, in seguito LIP).

Ai sensi dell'art. 6 LIP l'imposta preventiva sulle vincite alle lotterie ha per oggetto i premi in denaro superiori a 1000 franchi effettivamente versati da lotterie organizzate in Svizzera. Sono equiparate alle lotterie le scommesse professionalmente organizzate e le altre operazioni affini (Sport-Toto, ecc.) art. 6 LIP.

Per le vincite alle lotterie l'aliquota dell'imposta preventiva corrisponde al 35% della prestazione lorda (art. 13 cpv. 1 let. a) LIP). Tale tributo funge da garanzia fiscale e persegue lo scopo di stimolare il contribuente con domicilio o dimora fiscale in Svizzera a dichiarare correttamente i suoi redditi all'autorità fiscale.

**Le vincite devono essere dichiarate** in quanto l'imposta preventiva non ha effetto liberatorio sulle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Il contribuente non può scegliere fra imposta preventiva e imposte dirette. Con la dichiarazione delle vincite l'imposta preventiva è rimborsata sotto forma di computo sulle imposte cantonali e comunali scoperte.

La successiva scoperta, da parte dell'autorità di tassazione, della mancata dichiarazione della vincita comporterà pesanti conseguenze per il contribuente, quali il **ricupero delle imposte sottratte** (artt. 236 LT e 151 LIFD), i relativi **interessi** e le **multe per sottrazione d'imposta** (artt. 258 LT e 175 LIFD) che, di regola, equivalgono all'importo delle imposte sottratte. Inoltre la mancata dichiarazione delle vincite comporta anche la **perdita del diritto al rimborso** dell'imposta preventiva (art. 23 LIP).

Con la perdita del diritto al rimborso dell'imposta preventiva il contribuente non potrà sostenere che l'imposta preventiva pagata abbia sostituito le imposte dirette dovute in caso di dichiarazione corretta della vincita.

Per le persone non domiciliate in Svizzera, che non possono far valere le convenzioni internazionali concluse dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione, l'imposta preventiva costituisce un'imposta non più recuperabile.

### 5.2 Diritto al rimborso

#### 5.2.1 Condizioni

Ha diritto al rimborso dell'imposta preventiva sulle vincite e le manifestazioni analoghe, la persona che:

- |    |   |
|----|---|
| a) | al momento dell'estrazione è l'effettivo proprietario del biglietto vincente (art. 21 cpv. 1 let. b) LIP);  |
| b) | al momento dell'estrazione è domiciliata in Svizzera o comunque è illimitatamente assoggettata alle imposte dirette svizzere (art. 22 LIP e art. 51 cpv. 1 OIPrev); |
| c) | dichiara, nei termini prescritti dalle leggi tributarie, il reddito colpito da imposta preventiva e la relativa sostanza (art. 23 LIP).                             |

Il rimborso non è ammesso quando la sua concessione consentirebbe d'eludere un'imposta (art. 21 cpv. 2 LIP).

### 5.2.2 Esercizio del diritto al rimborso

L'istanza di rimborso dell'imposta preventiva deve essere presentata all'autorità fiscale del Cantone in cui la persona aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine dell'anno civile durante il quale è stata conseguita la vincita (art. 30 cpv. 1 LIP). **Le istanze di rimborso sono da presentare ai competenti uffici di tassazione unitamente alla dichiarazione d'imposta o tramite il modulo 239, disponibile presso l'autorità fiscale o scaricabile via internet** (art. 4 del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale dell'imposta preventiva):

- |   |   |
|---|---|
| - | <p><u>al più presto</u> dopo la fine dell'anno civile in cui è avvenuta la vincita (art. 29 LIP).</p> <p>In questi casi il contribuente può formulare istanza di rimborso e nel contempo dichiarare la vincita mediante una lettera all'ufficio di tassazione competente;</p>   |
| - | <p><u>al più tardi</u> con l'inoltro della dichiarazione d'imposta relativa l'anno in cui è stata realizzata la vincita assoggettata all'imposta preventiva.</p> <p>Il diritto al rimborso è pure riconosciuto al contribuente che notifica spontaneamente la vincita dopo aver presentato la dichiarazione d'imposta, ma <u>prima</u> che la stessa sia cresciuta in giudicato. La dichiarazione dei redditi colpiti dall'imposta preventiva che viene fatta sulla base di una richiesta, un'ingiunzione o di un altro intervento dell'autorità fiscale in merito a questi redditi non dà diritto al rimborso. Le semplici correzioni di redditi già dichiarati, effettuate dall'autorità fiscale (errore di trascrizione, dichiarazione di redditi netti, adeguamento delle quote private delle spese non giustificate commercialmente presso i detentori delle partecipazioni, differenze di valutazione, ecc.) non hanno come conseguenza la perdita del diritto al rimborso dell'importo ripreso.</p> <p>È in ogni caso escluso il rimborso dell'imposta preventiva quando la mancata dichiarazione della vincita si configura in una sottrazione d'imposta (sottrazione consumata o tentativo di sottrazione).</p> <p>In merito al diritto al rimborso, si richiama per ulteriori dettagli la circolare nr. 40 del 11 marzo 2014 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.</p> |

<b>Cfr. Esempio 2:</b>	la vincita avvenuta nel marzo 2016 dovrà essere indicata al più tardi nella dichiarazione d'imposta 2016 (da presentare nel corso del 2017).
------------------------	--

### 5.3 **Modalità del rimborso**

In base all'art. 6 del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale sull'imposta preventiva, l'imposta preventiva trattenuta sulle vincite e le altre manifestazioni analoghe è computata:

- |    |   |
|----|---|
| a) | in via prioritaria su tutte le imposte cantonali previste dalla legge tributaria cantonale; |
| b) | in via sussidiaria su tutte le imposte comunali previste dalla legge tributaria cantonale.  |

Eventuali eccedenze sono rimborsate (art. 31 LIP).

### 5.4 **Prescrizione del diritto al rimborso**

Il diritto al rimborso si estingue se l'istanza o la segnalazione di vincita non è presentata all'autorità fiscale nei **tre anni** successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione (art. 32 LIP).



<b>Cfr. Esempio 2:</b>	vincita nel 2016. La domanda di rimborso deve essere presentata entro il 31.12.2019, se i requisiti di cui al punto 5.2.2 sono adempiuti.
------------------------	---

Da notare che se la domanda è presentata dopo il termine di 3 anni, il diritto al rimborso è prescritto anche se la relativa tassazione non è definitiva.

<b>Cfr. Esempio 2:</b>	vincita nel 2016. La domanda presentata il 1.5.2020 (trascorsi i 3 anni), non dà diritto al rimborso dell'imposta preventiva, anche se il 1.5.2020 la tassazione 2016 non è ancora definitiva (ad es. per reclamo/ricorso ecc.).
------------------------	--

## 6. Dimoranti

### 6.1 In generale

Trattandosi di contribuenti illimitatamente imponibili nel Cantone, essi sottostanno all'imposizione sulle vincite a lotterie ed a manifestazioni analoghe. Essi hanno d'altro canto diritto al recupero dell'imposta preventiva trattenuta sulle vincite.

### 6.2 Dimoranti imposti alla fonte con tassazione ordinaria complementare (artt. 112 LT e 90 cpv. 1 LIFD) o sostitutiva (artt. 113 LT e 90 cpv. 2 LIFD)

#### 6.2.1 Imposta cantonale

Per l'imposta cantonale vale quanto esposto al punto 2. È prelevata un'imposta annua intera per l'anno in cui è avvenuta la vincita.

#### 6.2.2 Imposta federale diretta

Le vincite a lotterie ed a manifestazioni analoghe devono essere dichiarate nelle tassazioni ordinarie complementari o sostitutive.

### 6.3 Dimoranti senza tassazione ordinaria complementare o sostitutiva

Sulla base dell'art. 3 LIFD e 2 LT, i dimoranti (anche quelli con permesso L) sono assoggettati per appartenenza personale, a meno che disposizioni superiori dei diritti convenzionali non vi si oppongano.

Adempite le condizioni per l'assoggettamento illimitato, detti contribuenti dovranno presentare una dichiarazione d'imposta per la sostanza e per i redditi non assoggettati all'imposta alla fonte (art. 112 LT e 90 cpv. 1 LIFD).

Di conseguenza:

se un contribuente dimorante chiede il rimborso dell'imposta preventiva su vincite da lotterie, occorre dapprima stabilire se egli è imponibile per appartenenza personale secondo gli artt. 2 LT e 3 LIFD.

Successivamente egli deve allestire la dichiarazione d'imposta indicando tutti i redditi e la sostanza posseduta (ivi compresa la sostanza mobiliare): ai fini dell'imposta federale diretta la vincita verrà infatti imposta congiuntamente agli altri redditi secondo la procedura ordinaria mentre ai fini cantonali la vincita sarà imposta separatamente con un'imposta annua intera secondo gli artt. 36 e 58 LT.

In merito al rimborso vale quanto indicato ai punti 5.2, 5.3 e 5.4.

Si rammenta infine che nei casi in cui non si realizzano i presupposti per un assoggettamento illimitato e conseguentemente non si procede a una tassazione degli altri elementi del contribuente (ivi compresa la vincita), il rimborso dell'IP non è consentito.

#### **6.4 Contribuenti con permesso G**

Ai contribuenti in possesso del permesso G (frontalieri) non è data possibilità di rimborso dell'IP.

#### **7. Applicabilità**

La presente circolare è da applicare alle vincite vincite a lotterie ed a manifestazioni analoghe occorse dal 1.1.2016.

La circolare n. 17/2009 del 20 gennaio 2009 resta applicabile per le casistiche precedenti a tale data.

**Divisione delle contribuzioni**

Il Direttore:

Lino Ramelli